

**GESETZESTECHNISCHE  
RICHTLINIEN (GTR)**

**DIRECTIVES SUR LA  
TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)**

**DIRETTIVE DI TECNICA  
LEGISLATIVA (DTL)**

**DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)  
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)**



 Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK  
Chancellerie fédérale ChF  
Cancelleria federale CaF  
Chanzlia federala ChF

# Indice

<b>Introduzione</b>	<b>3</b>
1. Scopo e destinatari .....	3
2. Lavorare con le DTL .....	3
3. Consulenza della Cancelleria federale .....	3
4. Le forme degli atti normativi .....	4
Regole generali .....	4
Forma degli atti emanati dall'Assemblea federale .....	4
5. DTL nell'ordine di numerazione .....	5
<b>Indice</b>	<b>6</b>

# 1 Introduzione

## 1.1 1. Scopo e destinatari

Le presenti Direttive di tecnica legislativa (DTL) disciplinano la struttura formale degli atti normativi della Confederazione, onde garantire agli atti pubblicati nel Foglio federale (FF), nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS) una veste globalmente uniforme. Sono state elaborate dalla Cancelleria federale in collaborazione con l'Ufficio federale di giustizia e la Segreteria della Commissione di redazione dell'Assemblea federale.

Le DTL sono applicabili a tutte le autorità federali (Assemblea federale, Consiglio federale e Amministrazione federale, Tribunali della Confederazione), giacché i requisiti formali a cui gli atti normativi devono adempiere sussistono indipendentemente dall'autorità che li emana. Le DTL sono inoltre applicabili anche alle organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato estranee all'Amministrazione federale ma cui la Confederazione ha demandato compiti normativi.

## 1.2 2. Lavorare con le DTL

Ora le Direttive di tecnica legislativa (DTL) esistono in formato elettronico.

In pratica, l'applicazione delle DTL è legata alla presentazione di un tipo di atto legislativo particolare. Le Direttive rispondono in primo luogo al bisogno di avere a disposizione uno strumento di lavoro pragmatico.

La struttura delle DTL è stata quindi semplificata: sono disponibili le Direttive applicabili a ogni tipo di atto legislativo (legge, ordinanza, decreto federale, atto modificatore di una legge ecc...) con modelli WORD formati CPU da scaricare ed esempi concreti.

Per ogni tipo di atto, per ogni parte delle DTL o per le DTL nella loro totalità è disponibile anche il formato PDF delle direttive.

## 1.3 3. Consulenza della Cancelleria federale

La Sezione del diritto della Cancelleria federale è a disposizione per rispondere a domande relative a singoli testi o a problemi generali di tecnica legislativa.

Contatti:

- [www.bk.admin.ch](http://www.bk.admin.ch) > La Cancelleria federale > Organizzazione della Cancelleria federale > Settore Consiglio federale > Sezione del diritto
- [intranet.bk.admin.ch](http://intranet.bk.admin.ch) > Sezioni e collaboratori > Organizzazione della Cancelleria federale > Settore Consiglio federale > Sezione del diritto
- [info@bk.admin.ch](mailto:info@bk.admin.ch).

## 1.4 4. Le forme degli atti normativi

### 1.4.1 Regole generali

Le forme degli atti normativi:

1. Leggi federali
2. Ordinanze dell'Assemblea federale
3. Decreti federali
4. Ordinanze del Consiglio federale
5. Ordinanze dell'Amministrazione federale, degli uffici e di altri entità
6. Regolamentazioni amministrative del Consiglio federale, dei dipartimenti e degli uffici

### 1.4.2 Forma degli atti emanati dall'Assemblea federale

156 L'[articolo 163 Cost.](#) stabilisce esaustivamente la forma degli atti emanati dall'Assemblea federale. Quest'ultima può quindi avvalersi soltanto di una delle forme menzionate; non può scegliere altre forme o combinare quelle esistenti.

Secondo il medesimo articolo, i decreti federali si distinguono dalle leggi federali anzitutto per il fatto che di per sé non contengono norme di diritto. Questo non significa che i decreti federali non abbiano effetti normativi: ad esempio, l'Assemblea federale decide dell'adozione di modifiche costituzionali o dell'approvazione di trattati internazionali mediante decreti federali.

La tabella seguente suddivide gli atti emanati dall'Assemblea federale in atti sottostanti a referendum – obbligatorio o facoltativo – e atti non sottostanti a referendum.

Referendum obbligatorio	Referendum facoltativo	Nessun referendum
<p><b>a. Voto del Popolo e dei Cantoni</b> (art. 140 cpv. 1 Cost.)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Decreti federali concernenti modifiche della Costituzione federale               <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Decreti federali concernenti iniziative popolari</li> <li>1.2 Decreti federali concernenti modifiche costituzionali proposte dal Consiglio federale o dalle Camere federali</li> <li>1.3 Decreti federali concernenti controprogetti diretti a iniziative popolari</li> </ol> </li> <li>2. Decreti federali concernenti l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali (approvazione del trattato costitutivo)</li> <li>3. Leggi federali dichiarate urgenti, prive di base costituzionale e con durata di validità superiore a un anno</li> <li>4. Decreti federali recanti approvazione di trattati internazionali e contenenti le modifiche costituzionali necessarie per l'attuazione degli stessi (art. 141a cpv. 1 Cost.)</li> </ol> <p><b>b. Voto del Popolo</b> (art. 140 cpv. 2 Cost.)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Decreti federali concernenti iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione federale</li> <li>2. Decreti federali concernenti iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione</li> </ol>	<p><b>a. Leggi federali</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leggi federali (non dichiarate urgenti) (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.)</li> <li>2. Leggi federali dichiarate urgenti, con base costituzionale e con durata di validità superiore a un anno (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.)</li> </ol> <p><b>b. Decreti federali recanti approvazione di trattati internazionali</b> (art. 141 cpv. 1 lett. d Cost.)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. di durata indeterminata e indenunciabili</li> <li>2. prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale</li> <li>3. comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali</li> </ol> <p><b>c. Decreti federali recanti approvazione di trattati internazionali e contenenti le modifiche legislative necessarie per l'attuazione degli stessi</b> (art. 141a cpv. 2 Cost.)</p> <p><b>d. Altri decreti federali, per quanto la Costituzione o la legge prevedano il referendum facoltativo</b> (art. 141 cpv. 1 lett. c)</p>	<p><b>a. Leggi federali dichiarate urgenti con durata di validità non superiore a un anno</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. prive di base costituzionale (art. 140 cpv. 1 lett. c Cost. e <i>contrario</i>)</li> <li>2. con base costituzionale (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost. e <i>contrario</i>)</li> </ol> <p><b>b. Ordinanze dell'Assemblea federale</b></p> <p><b>c. Decreti federali semplici</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Singoli atti</li> <li>2. Approvazione di trattati internazionali</li> </ol>

- 
- federale presentate in forma di proposta generica e respinte dall'Assemblea federale
3. Decreti federali concernenti il principio di una revisione totale della Costituzione federale in caso di disaccordo fra le due Camere
- 

## 1.5 5. DTL nell'ordine di numerazione

[Versione delle DTL nell'ordine di numerazione delle direttive.](#) 

# Indice

## - 1 -

156 4

## - A -

atti emanati dall'Assemblea federale 4

## - L -

leggi (tipi di) 4

## - N -

norme di diritto 4